



Repertorio n. 10.905

Raccolta n. 7.159

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA
"FONDAZIONE DOMPE' IMPRESA SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 17.00 (diciassette)

05/03/2020

In Milano, via Santa Lucia n. 6, presso la sede sociale della "FONDAZIONE DOMPE' IMPRESA SOCIALE".

Avanti a me, **Avv. Giovanni Ricci, Notaio** in Milano, con studio ivi alla via Montebello n. 27, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Milano, è presente il signor

- DOMPE' Sergio Gianfranco Luigi Maria, nato a Milano il 14 ottobre 1955, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Fondazione di diritto italiano denominata "**FONDAZIONE DOMPE' IMPRESA SOCIALE**", con sede in Milano, via Santa Lucia n. 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: 10583740963, ed iscritta al R.E.A. con il numero MI-2543558, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di Impresa Sociale.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere in forma pubblica la verbalizzazione del primo punto all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, qui riunitosi in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto della Fondazione Dompé.
2. Esame delle iniziative proposte dal Comitato Scientifico; delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che il Consiglio di Amministrazione si svolge come segue.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Comparente, ai sensi del vigente statuto sociale, il quale constata:

- che il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in data 28 febbraio 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 14) del vigente statuto;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, il Comparente medesimo, nella sua qualità di Presidente, il Consigliere Dott.ssa Doriana Maria Luisa Franca DOMPE', mentre risultano collegati in teleconferenza i Consiglieri Dott. Claudio Enzo Ugo CASTIGLIONI DOMPE' e la Dott.ssa Nathalie Francesca Maria DOMPE';

- che è presente il Sindaco Unico nella persona del dr. Martino VINCENTI. Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, verificata la regolarità della riunione, dichiara la presente adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Iniziando la sua trattazione, il Presidente illustra al Consiglio di

REGISTRATO A

MILANO - DP II

Il 10 marzo 2020

al n. 21663 serie 1T

Euro 245,00

Amministrazione le ragioni che rendono necessaria una migliore esplicitazione della *mission* della Fondazione in considerazione dei sopravvenuti eventi. In particolare, tenuto conto della mancata aggiudicazione della gara cui la Fondazione ha partecipato nell'ambito dell'iniziativa "Reinventing Cities" lo scorso 16 dicembre, il Consiglio di Amministrazione, non volendo rallentare le attività della Fondazione in attesa di eventuali ulteriori analoghe iniziative, ha valutato l'opportunità di avviare iniziative alternative ma sempre in linea con lo scopo della Fondazione.

In particolare, è stato avviato un progetto per l'assegnazione di borse di studio su tematiche condivise con qualificati Istituti Universitari, istituendo altresì un Comitato Scientifico per l'individuazione delle aree di interesse, per il coordinamento con le Università e per la definizione di criteri omogenei e trasparenti per l'assegnazione.

In ragione di tutto ciò, e pur nella continuità con gli scopi originari della Fondazione, il Presidente ha provveduto preventivamente ad informare la Prefettura di Milano dei nuovi obiettivi.

Con la Prefettura è stata condivisa l'opportunità di modificare di conseguenza lo Statuto, con particolare riferimento all'art. 2 relativo agli Scopi della medesima.

Il Presidente ricorda che vi è anche la modifica della denominazione della Fondazione in "FONDAZIONE DOMPÉ" e, quindi, l'eliminazione della qualifica di "impresa sociale".

Il Presidente dà quindi lettura al Consiglio di Amministrazione del nuovo testo di statuto sociale composto da numero 20 (venti) articoli, sottoponendolo alla sua approvazione.

Il Sindaco Unico non presenta rilievi su quanto proposto.

A questo punto il Presidente invita i presenti a deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Dopo breve ma esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE DOMPE' IMPRESA SOCIALE", con il voto unanime dei presenti espresso per alzata di mano e per chiamata vocale, come attesta il Presidente,

delibera

1) di approvare ed adottare il nuovo testo dello statuto della Fondazione testé letto dal Presidente, modificando la denominazione in "FONDAZIONE DOMPÉ";

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad appor- tare al presente verbale ed all'allegato statuto sociale, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla Prefettura o dal Registro delle Imprese competente in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con dichiarazione di rato e valido per il suo operato.

Si dà atto che il nuovo testo di statuto sociale, sarà depositato e pubblicato in uno con il presente verbale e che qui si allega sotto la lettera "A".

Nulla essendovi più da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presi- dente chiude la trattazione del primo punto all'ordine al giorno alle ore 17.20 (diciassette e venti).

La parte autorizza il Notaio rogante al trattamento dei "dati personali"

contenuti nel presente contratto, per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso, nonché per esigenze organizzative.

Io Notaio

ho letto l'atto e quanto allegato alla parte.

Viene sottoscritto alle ore 17.30 (diciassette e trenta).

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia, consta di fogli due per facciate cinque.

FIRMATO:

SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA DOMPE'

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Allegato sub "A" al n. 10.905/7.159 di Repertorio

STATUTO FONDAZIONE

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE DOMPÉ".

La sede della Fondazione è fissata in Milano, via Santa Lucia n. 6.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3, e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione esercita in via stabile e principale un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende favorire la crescita umana e professionale di studenti universitari meritevoli, contribuendo sia al processo che consente ed agevola il cambiamento di stato sociale e l'integrazione fra i diversi strati sociali (il c.d. "ascensore sociale"), sia all'abbattimento delle barriere all'ingresso ai percorsi universitari, in favore delle fasce sociali meno favorite.

La Fondazione nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale sopra indicati, intende anche favorire l'integrazione degli studenti universitari meritevoli con la realtà accademica, professionale e lavorativa, al fine di creare opportunità di ingresso nel mondo del lavoro degli studenti, ma anche l'acquisizione da parte dei giovani imprenditori di conoscenze accademiche che possano contribuire allo sviluppo delle proprie idee e delle proprie realtà imprenditoriali, siano esse start-up o imprese già avviate. In sostanza, intende creare, tra l'altro, un incubatore che possa mettere a confronto esperienze e percorsi professionali differenti, volto alla creazione di sinergie e che sia di arricchimento per gli individui, per gli istituti universitari ed in generale per il mondo accademico e delle professioni.

La Fondazione intende perseguire i suddetti scopi attraverso diverse iniziative, quali - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - l'istituzione di borse di studio, dottorati, master, miranti a favorire 1) la formazione universitaria e post-universitaria, così come anche 2) le esigenze residenziali temporanee che permettono di soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lettere g) e q), D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017). La Fondazione, inoltre, perseguirà i propri scopi mediante l'organizzazione di eventi formativi e/o culturali, anche con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettere d) e i), D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), con l'eventuale patrocinio di Università di prestigio italiane ed estere, stage formativi in aziende e/o Università, anche estere, con cui la Fondazione creerà, di volta in volta, accordi e comunque attraverso qual-

siasi attività sociale e culturale che possa permettere l'adempimento della propria mission.

Articolo 3

Attività istituzionali, strumentali e accessorie

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, che potranno essere contratti nell'esclusivo interesse della Fondazione, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; la Fondazione non potrà in ogni caso compiere operazioni finanziarie che possano mettere a rischio il patrimonio della stessa;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque altro titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) in caso di costituzione o partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, tra cui le società di capitali, la Fondazione dovrà allegare il bilancio di queste al proprio;
- f) promuovere la raccolta di donazioni ed atti di liberalità in generale, volti ad incrementare la dotazione patrimoniale della Fondazione stessa;
- g) gestire gli spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2. Qualora la Fondazione si avvalga di altri enti nella gestione di detti spazi, tale gestione sarà effettuata secondo le linee e in coerenza con gli scopi sociali previsti dalla Fondazione e in assenza di qualsivoglia finalità speculativa;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in euro 100.000 (centomila). Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secon-

do le norme del presente Statuto;

- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo e utili di Gestione - Fondo di Garanzia

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da soggetti terzi;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il Fondo di garanzia indica il valore dei beni del patrimonio vincolati e indisponibili per tutta la durata della Fondazione. L'ammontare iniziale del Fondo di garanzia è determinato nell'atto di costituzione e potrà essere successivamente incrementato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo di Garanzia non può essere utilizzato, in nessun caso, per l'esercizio delle attività della Fondazione e il suo ammontare (iniziale o successivamente incrementato) non può essere stornato alle altre voci del Patrimonio o al Fondo di Gestione

Detto fondo deve essere reintegrato se viene diminuito per qualsiasi ragione.

Il fondo di garanzia deve essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente.

Articolo 8

Fondatore

La Fondazione è costituita su iniziativa dei Signori Sergio Dompé, Claudio Castiglioni Dompé, Doriana Dompé e della Società Dompé Holdings srl.

Articolo 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- L'Organo di Controllo.

Articolo 10

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo sarà composto da un numero di Consiglieri fra 3 (tre) e 7 (sette), in carica a vita, salvo decadenza per dimissioni, impossibilità definitiva o revoca.

I componenti del primo Consiglio di Indirizzo sono nominati nell'Atto Costitutivo. Alla determinazione del numero successivo dei Consiglieri, alla loro surrogazione ed alla nomina di nuovi provvederà direttamente il Consiglio di Indirizzo per cooptazione.

Oltre che per dimissioni o impossibilità definitiva, i Consiglieri e il Presidente del Consiglio di Indirizzo decadono per deliberazione del Consiglio di Indirizzo, adottata, con provvedimento motivato, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, non computando nel quorum il soggetto contro cui si procede, il quale ha diritto di essere sentito dal Consiglio prima della votazione.

Al Consiglio di Indirizzo compete di:

- Esprimere il parere sulle linee generali dell'intera attività e sui regolamenti della Fondazione;
- Nominare e revocare gli Amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 11;
- Stabilire eventuali compensi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori, nonché i gettoni di presenza per le adunanze del Consiglio di Indirizzo;
- Esprimere il parere sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle risorse da destinare alle attività istituzionali e sui criteri di erogazione di sovvenzioni, premi e borse di studio;
- Nominare l'Organo di Controllo ai sensi del successivo art. 16.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio di Indirizzo stesso tra i suoi membri, in carica a vita, salvo decadenza per dimissioni, impossibilità definitiva o revoca. La carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite alla medesima persona.

Di propria iniziativa, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, ovvero su ri-

chiesta di un terzo dei membri o su richiesta del Consiglio di Amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimere il parere sulle linee generali di attività e sui bilanci, il Presidente del Consiglio di Indirizzo convoca il Consiglio di Indirizzo medesimo mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo di telefax o di posta elettronica, 8 (otto) giorni prima e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la sola trattazione di questioni di comprovata urgenza, la convocazione può eccezionalmente avvenire con un preavviso telefonico di ventiquattro ore.

Le adunanze del Consiglio di Indirizzo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica. Le adunanze possono svolgersi anche in video ed in tele-conferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché ciascun partecipante possa intervenire effettivamente e in tempi reali alla discussione ed alla votazione. Alle adunanze possono essere ammessi consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.

Quando non diversamente prescritto dal presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, a scrutinio palese. In caso di parità la deliberazione sarà adottata in una successiva riunione convocata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente del Consiglio stesso. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi nonché quello oggetto di proposta di sospensione o revoca può partecipare alla seduta, ma non alla votazione e non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, a cura del Presidente, che può farsi assistere da un altro Consigliere o da una persona di sua fiducia con funzioni di segretario. Il verbale riporta le deliberazioni e, in sintesi, le dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta, ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente sono nominati nell'Atto Costitutivo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato. In caso di cessazione di un Amministratore, per qualsiasi causa, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua cooptazione, con decisione presa a maggioranza. L'Amministratore così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; tutti i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Articolo 12

Esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- Il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti ema-

nati;

- L'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

- Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, non computando nel quorum il soggetto contro cui si procede, il quale ha diritto di essere sentito dal Consiglio medesimo prima della votazione.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di:

- Nominare il Presidente della Fondazione ai sensi del successivo art. 15;

- Predisporre ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- Approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;

- Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- Deliberare eventuali modifiche statutarie;

- Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, nominando i Liquidatori;

- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto;

- Deliberare su tutte le questioni non espressamente rimesse ad altri organi.

Articolo 14

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal proprio Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio stesso, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, a cura del Presidente, che può farsi assistere da un altro Amministratore o da una persona di sua fiducia con funzioni di segretario. Il verbale riporta le deliberazioni e, in sintesi, le dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta, ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta nei primi due scrutini e con la maggioranza semplice nello scrutinio successivo, il Presidente della Fondazione. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, per il tramite dei procuratori di volta in volta nominati.

Al Presidente della Fondazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli inoltre:

- Presiede i lavori del Consiglio di Amministrazione;
- Sottintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione;
- Può nominare procuratori speciali per il compimento dei singoli atti;
- Sotto la propria responsabilità, in caso di urgenza, adotta ogni atto indifferibile o necessario per la tutela degli interessi della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione, senza ritardo per la ratifica e gli ulteriori provvedimenti.

Articolo 16

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico ovvero composto da 3 (tre) membri.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'Organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Atto Costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo. Successivamente, ove se ne ravvisi la necessità, sarà sempre il Consiglio di Indirizzo a nominare il nuovo Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

Articolo 17

Libri della Fondazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti a cura dei rispettivi Presidenti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dai medesimi e dai Segretari ovvero dal Notaio.

I verbali o le determinazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Trasformazione

E' esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500 octies del Codice Civile.

Articolo 20

Norme finali e clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, le altre norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

FIRMATO:

SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA DOMPE'

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì dieci marzo duemilaventi.
Notaio Giovanni Ricci (firma digitale)